PROVINCIA DI VERCELLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI ED ESPROPRI

PROTOCOLLO N. 34035/2026 DEL 05/11/2026
Vercelli, il 04/11/2026

Al COMUNE di CRAVAGLIANA
Al COMUNE di FOBELLO
Al COMUNE di RIMELLA
Al COMUNE di CERVATTO
Al COMUNE di VARALLO

e p.c
Alla PREFETTURA di VERCELLI
Alla QUESTURA di VERCELLI
Al COMANDO CARABINIERI di VERCELLI
Al COMANDO POLIZIA STRADALE di VERCELLI
Al COMANDO POLIZIA STRADALE di VARALLO
Al COMANDO VV.FF. di VERCELLI
Al CORPO GUARDIA DI FINANZA
All'A.S.L. di competenza
Alla CROCE ROSSA ITALIANA
All'A.C.I. di VERCELLI
All'A.T.A.P. di BIELLA
A UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
A RADIO TRAFFIC
Al 118
A Ditta 5T SrL
All' AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE
Al SOCCORSO ALPINO e SPELEOLOGICO - VIII DELEGAZIONE VALSESIA e VALSESSERA
AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PIEMONTE

OGGETTO: ORDINANZA DI REVOCA DEL SENSO UNICO ALTERNATO SEMAFORICO ED IL DIVIETO DI TRANSITO A PEDONI (FIG. II 54 ART. 117), CICLISTI (FIG. II 55 ART. 117) E MOTOCICLI (FIG. II 56 ART. 117) NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 8+000 ED IL KM 12+300, LUNGO LA S.P. 9 "DI VALLE MASTALLONE" IN TERRITORIO COMUNALE DI CRAVAGLIANA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con ordinanza n. 20612 del 06.07.2026, in seguito a incendio e al suo possibile rischio propagazione veniva disposta l'istituzione della circolazione veicolare a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile, lungo la S.P. 9 "di Valle Mastallone" in Comune di Cravagliana nei tratti compresi tra il Km 9+800 ed il Km 10+200 circa e tra il Km 11+900 ed il Km 12+300 circa, il tutto sino alla totale messa in sicurezza del demanio stradale ed inoltre si istituiva il

Provincia di Vercelli - Prot. N. 34035 del 05/11/2026

divieto di transito a : - pedoni (FIG. II 54 Art. 117) - ciclisti (fig. II 55 art. 117) - motocicli (fig. ii 56 art. 117);

- Che con successiva ordinanza n. 23718 del 31.07.2026 in seguito al miglioramento della situazione generale, si era provveduto ad una modifica parziale di quanto sopracitato, rimuovendo il senso unico alternato semaforico nel tratto in località Saliceto compreso tra il Km 11+900 ed il Km 12+300 circa;
- Visto che i lavori necessari alla messa in sicurezza dello scenario complessivo sono ormai conclusi;
- Al fine di consentire una maggiore fluidità alla viabilità e ripristinare le pristine normali condizioni si ritiene opportuno revocare l'ordinanza di istituzione senso unico alternato semaforico (prot. n° 20612 del 06/07/2026), nel tratto compreso tra il Km 9+800 ed il Km 10+200 circa ed il divieto di transito a pedoni (Fig. II 54 Art. 117), ciclisti (Fig. II 55 Art. 117) e motocicli (Fig. II 56 Art. 117) dal Km 8+000 sino al Km 12+300 circa;
- l'istruttoria per l'emissione dell'ordinanza concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Settore LL.PP. dell'Ente;
- ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento individuato per il presente atto è la Dott. Arch. Meris Vandone del Settore LL.PP. – Servizio Concessioni ed Espropri della Provincia di Vercelli;
- il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e trasmesso tale proposta al sottoscritto Dirigente attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;

CONSIDERATO che:

- che l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada stabilisce che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari delle strade;
- che l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada – disciplina i poteri di sospensione o limitazione del traffico fuori dai centri abitati (competenza provinciale);
- che l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada - disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati (competenza comunale);
- che gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. – Regolamento di Attuazione del Codice della Strada – definiscono nel dettaglio le caratteristiche tecniche, i colori e gli schemi di posa della segnaletica da cantiere;
- alla luce dell'istruttoria svolta;

RICHIAMATI:
- l'art. 107 del T.U. della leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.D.S.);

ORDINA

NEL TRATTO STRADALE DI S.P. 9 "DI VALLE MASTALLONE" COMPRESO TRA IL KM 9+800 ED IL KM 10+200 CIRCA IN TERRITORIO COMUNALE DI CRAVAGLIANA, LA REVOCA DEL SENSO UNICO ALTERNATO SEMAFORICO ED IL DIVIETO DI TRANSITO A PEDONI (Fig. II 54 Art. 117), **CICLISTI (Fig. II 55 Art. 117) E MOTOCICLI (Fig. II 56 Art. 117) NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 8+000 ED IL KM 12+300, A PARTIRE DALLA GIORNATA DI VENERDI' 06 NOVEMBRE P.V.**

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l'effettiva rimozione della cartellonistica non più necessaria.

PRESCRIVE

- Che l’Ente Scrivente e/o la ditta esecutrice dei lavori installi/fornisca/rimuova tutta la cartellonistica prevista a norma di legge, mantenendola in perfetta efficienza sino al termine dei lavori;
- che sia **sempre garantito il passaggio ai mezzi di Soccorso Sanitario, alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile** e dei mezzi adibiti a trasporto pubblico locale. Inoltre dovrà essere assicurata, in qualsiasi momento, l’accessibilità delle fasce di pertinenza della strada ed il mantenimento e l’uso degli accessi per i proprietari dei fondi limitrofi alle aree interessate dai lavori;

DISPONE

- che tutti i soggetti in indirizzo, al fine di ridurre al minimo i disagi agli utenti, diano massima divulgazione della presente;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online dell’Ente Scrivente.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo Regionale per il Piemonte (TAR Piemonte) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo modalità di cui alla Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di cui sopra, si sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E’ altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con le conseguenze e gli effetti dell’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Sottoscritta dal Dirigente

ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Informazioni ai sensi della L. 241/90:

Responsabile del Procedimento:

Dott. Arch. Meris Vandone

Istruttore Pratica:

Giuliano Mettica

Tel : 0161 – 590419

Email : giuliano.mettica@provincia.vercelli.it